

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
- SERVIZI FORESTALI -

Prot.n. 1672
Pos. VIII-1/g

Aosta, li 11.4.1978

- ALLE STAZIONI FORESTALI
LORO SEDI

OGGETTO: Fruizione delle festività infrasettimanali.

Visto l'articolo 38 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, si dispone che le festività infrasettimanali comprese fra i giorni di lunedì e venerdì possano essere usufruite dal personale forestale nella settimana in cui queste si verificano o in quelle immediatamente precedenti o successive ovvero siano concentrate in una unica soluzione nel periodo intercorrente fra il giorno susseguente alla chiusura generale della stagione venatoria e il 10 di dicembre di ogni anno.

Il personale dovrà fruire del riposo settimanale e delle festività infrasettimanali nei giorni assegnati e non potrà chiedere la modificazione, anche qualora nel frattempo cadessero, non essendo tali giorni recuperabili.

Si elencano qui di seguito le festività non soppresse:

- il 1° gennaio : Capodanno
- IL giorno di lunedì dopo Pasqua
- il 25 Aprile : Liberazione
- il 1° maggio : Festa del lavoro
- il 15 agosto: Assunzione
- il 7 settembre: S. Grato
- il 1° novembre : Ognissanti
- il 8 dicembre: Immacolata Concessione
- il 25 dicembre . Natale
- il 26 dicembre: S. Stefano


FLREC
e RAUF
Sono dei recuperabili

Con l'occasione si ribadiscono le disposizioni date con lettera prot.n. 3672 del 1° agosto 1975, in merito all'adozione della settimana corta.



IL CAPO DEI SERVIZI FORESTALI
(Dr. Carlo LYABEL)

TN/lt



11 AGO 1975

Prot. n. [3672]
Pos. VII-1/g

ALLE STAZIONI FORESTALI

L O R O S E D I

e.p.c.: AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

S E D E

CORPO FORESTALE VALDOSTANO
Comando Stazione di Aosta

Prot. 1134 F. VII 1
Data di arrivo 7-8-75 1

ALL'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
E FORESTE

S E D E


AL SEGRETARIO GENERALE

S E D E

OGGETTO: Adozione della settimana corta per il personale del Cor-
po Forestale Valdostano. =

In relazione all'oggetto, ed in esecuzione della presa
d'atto della Giunta n. 2171, in data 14 maggio c.a., qui pervenu-
ta con nota n. 186 in data 22 luglio u.s. dell'Ufficio Personale,
si danno qui di seguito le necessarie disposizioni e si precisano
le condizioni cui è subordinato il provvedimento stesso:

- 1) a causa delle particolari esigenze di assidua sorveglianza du-
rante i giorni festivi, i due giorni di riposo settimanale sa-
ranno disposti in maniera tale che un'equa rotazione dei compo-
nenti di ogni Stazione forestale permetta un efficace servizio
anche durante le festività; il riposo settimanale va fruito entro
e non oltre la settimana. Non sono concessi accumuli e recupe-
ri per alcun motivo (interruzione per malattie o ragioni di ser-
vizio);
- 2) I giorni di riposo settimanale non sono obbligatoriamente conse-
cutivi. La consecutività è subordinata alle esigenze del servi-
zio;
- 3) Fra i due giorni di riposo settimanale e quelli della settimana
successiva, devono intercorrere almeno 2 giorni lavorativi;
- 4) Non possono essere presi in considerazione come riposo settima-
nale i 2 gg. consecutivi della domenica e lunedì, in quanto a
cavallo fra 2 settimane;




settimana

- 5) Il comandante della Stazione fissa ogni ~~mese~~, in accordo col personale forestale, il calendario dei gg. di riposo;
- 6) Tale calendario non può essere modificato se non per notivi più che eccezionali (ad es. per un incendio importante);
- 7) Il personale forestale deve fruire del riposo settimanale nei giorni assegnati e non può chiederne la modificazione anche qualora nel frattempo cada ammalato. In tale ultimo caso non possono essere posticipati e recuperati detti giorni;
- 8) L'adozione della settimana "corta" comporta l'impossibilità di concedere giorni supplementari di riposo a chi svolga attività agonistiche, o per qualsiasi altro motivo.

Per ulteriori chiarimenti sarà sempre possibile rivolgersi allo scrivente Ufficio.

IL CAPO DEI SERVIZI FORESTALI
(Dr. Carlo LYABEL)



NI/sf